

Sentenza Corte di Cassazione 5 febbraio 2000, n. 1307

Lavoro subordinato –Responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico subito dal lavoratore – Si tratta di responsabilità contrattuale – Conseguenze sul regime probatorio.

La responsabilità del datore di lavoro - tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore - ha natura contrattuale, con la conseguenza che, al fine della risarcibilità del danno biologico - inteso come danno all'integrità psicofisica della persona in sé considerato (che può consistere in un eccessivo carico di lavoro dato dall'accettazione di lavoro straordinario continuativo o dalla rinuncia a periodi di ferie), grava sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione. Non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo l'onere di provare che l'evento lesivo è dipeso da un fatto a lui non imputabile. Inoltre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psicofisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa.